



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

NOMINA CUSTODE CONTESTUALE ALLA FISSAZIONE

UDIENZA EX ART. 569 C.P.C. ED ALLA NOMINA DELL'ESPERTO

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa ~~Emmanuel Musi~~ MALENGA

letti gli atti del procedimento espropriativo immobiliare indicato in epigrafe,

ritenuto opportuno sin d'ora al fine di assicurare il corretto e celere svolgimento della procedura esecutiva nominare un custode in sostituzione del debitore esecutato, già custode *ex lege*, il quale non ha depositato il conto della gestione, obbligo su di lui gravante e la cui inosservanza giustifica a norma dell'art. 559 c.p.c. la sua sostituzione previa nomina di nuovo custode;

ritenuto altresì necessario autorizzare sin d'ora il CTU nominato AGAT. Felice Cef. Auteri a recarsi presso il compendio pignorato con l'ausilio del custode il quale farà presente agli eventuali occupanti degli immobili che comportamenti ostativi potranno essere valutati dal G.E. ai fini dell'adozione di un ordine di liberazione ai sensi dell'art. 560 c.p.c. eseguibile nei loro confronti; visti gli artt. 65, 66, 559, 560, 593 c.p.c. e 178 disp. att. c.p.c.,

NOMINA
custode, in sostituzione del/dei debitore/i, DELL'COLLI An. O'Brien, il quale:
-assumerà quanto prima le funzioni di custode, allo stato lasciando gli eventuali occupanti nella detenzione degli immobili;

- presterà, all'occorrenza, all'esperto già nominato la necessaria collaborazione per l'accesso negli immobili pignorati;
- riferirà prontamente a questo g.e. qualora il debitore o terzi ostacolino l'assunzione delle funzioni di custodia o comunque l'accesso nei cespiti pignorati ai fini dell'adozione da parte di questo stesso g.e. degli opportuni provvedimenti e, segnatamente, del provvedimento di cui all'art. 560, co. 3, c.p.c.;
- rimetterà all'attenzione di questo G.E. breve e succinta relazione sulla gestione pregressa svolta dal debitore in veste di custode, sullo stato di occupazione degli immobili (se vi è contratto di locazione registrato in data antecedente il pignoramento, intimerà immediatamente disdetta in vista della prossima scadenza) e sul canone di locazione eventualmente pagato da parte di eventuali occupanti;
- ininterirà, in caso di pagamento di un canone di locazione, il conduttore a versare nelle sue mani i canoni pregressi eventualmente ancora insoluti e quelli futuri con avviso che in mancanza sarà costretto alla ripetizione del pagamento e sfrattato per morosità;

--inviterà, qualora un canone non risulti pattuito, l'eventuale occupante a versare immediatamente un'equa indennità per la detenzione dell'immobile salva più compiuta determinazione;

--provvederà senza ritardo a depositare le somme tutte anzidette, eventualmente percepite, su un libretto di deposito da aprirsi presso una Banca a sua scelta, rincollato all'ordine del giudice dell'esecuzione;

--segnalerà tempestivamente a questo g.e. l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite, qualora si protragga per almeno due mensilità;

--presenterà, ai sensi dell'art. 593 c.p.c., trimestralmente i rendiconti della sua gestione (a tal fine evidenzierà analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate; c) le entrate e le uscite; d) le attività compiute; e) le istanze proposte; f) sommariamente i provvedimenti ottenuti);

--attenderà in ogni caso alla gestione ed amministrazione dell'immobile previa autorizzazione di questo g.e.);

RISERVA

al prosieguo la determinazione del compenso spettante al custode;

INVITA

Il debitore/i debitori a depositare in cancelleria ovvero presso lo studio del professionista nominato custode entro e non oltre il 31 DIC. 2014 il conto della gestione a decorrere dalla data di notifica del pignoramento sino all'attualità;

RISERVA

all'esito della relazione del custode ogni ulteriore opportuno provvedimento ed, all'occorrenza, l'adozione del provvedimento di liberazione degli immobili di cui all'art. 560, co. 3, C.p.c..

Si comunichi.

Potenza, 31 OTT. 2014



Il Giudice dell'esecuzione

- Chiara Malerba -